

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Incendio e Scoppio

Convenzione n° 994-01-4261243

Edizione 02/04/2021

Il presente contratto è stato predisposto in conformità alle linee guida "Contratti Semplici e Chiari" elaborate dal tavolo di lavoro coordinato dall'ANIA e composto dalle principali Associazioni dei consumatori e degli intermediari assicurativi

È un prodotto di





Retro di copertina

Gentile Cliente,

per semplificare la lettura delle Condizioni di Assicurazione, ti presentiamo sinteticamente la Polizza Incendio e Scoppio, indicandone i principali contenuti ed anticipando gli accorgimenti grafici adottati.

✓ **A COSA SERVE**

È pensata per coloro che sono titolari di un Mutuo presso Banca Mediolanum per proteggere l'immobile dai danni materiali e diretti causati allo stesso.

✓ **CHI PUO' SOTTOSCRIVERLA**

I titolari di un Mutuo erogato da Banca Mediolanum.

✓ **COSA OFFRE**

La Polizza offre una Copertura Assicurativa dai danni causati dai seguenti eventi: esplosione; scoppio; caduta aeromobile; fumo; bang sonico; urto di veicoli stradali; fenomeno elettrico; demolizione e sgombero; fenomeni atmosferici; sovraccarico di neve; scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio; atti di terrorismo; ricorso terzi.

✓ **LIMITI E FRANCHIGIE**

Prevede esclusioni e limitazioni che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento delle prestazioni. Inoltre, sono presenti periodi di Carenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto, durante i quali la Polizza non è operante.

Come potrai vedere, abbiamo inserito all'interno delle presenti Condizioni alcuni box di consultazione, identificati da simboli facilmente individuabili, per fornire risposte a dubbi e/o quesiti:



Risposte ai dubbi



Esempi esplicativi



Tavole riepilogative

Ricorda che tali box non hanno alcun valore contrattuale, ma costituiscono solo un aiuto!

Infine, ti invitiamo a prestare attenzione ai termini in **grassetto** che richiamano informazioni di importanza rilevante e a quelli in *corsivo* che identificano le definizioni richiamate nel Glossario.

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.
Amministratore Delegato e Rappresentante Legale
Massimo Grandis

INDICE

- GLOSSARIO -

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE -



CHE COSA/CHI È ASSICURATO?

CHI PUÒ ESSERE ASSICURATO

Art.1. Soggetti assicurabili..... pag. 7/19

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

Art.2. Cosa è assicurato..... pag. 7/19

COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE

Art.3. Garanzie prestate..... pag. 7/19

Art.3.1. Incendio..... pag. 7/19

Art.3.2. Fulmine..... pag. 7/19

Art.3.3. Esplosione..... pag. 7/19

Art.3.4. Scoppio..... pag. 8/19

Art.3.5. Caduta aeromobili..... pag. 8/19

Art.3.6. Fumo..... pag. 8/19

Art.3.7. Bang sonico..... pag. 8/19

Art.3.8. Urto di veicoli stradali..... pag. 8/19

Art.3.9. Fenomeno elettrico..... pag. 8/19

Art.3.10. Fenomeni atmosferici..... pag. 8/19

Art.3.11. Sovraccarico di neve..... pag. 8/19

Art.3.12. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio..... pag. 8/19

Art.3.13. Demolizione e sgombero..... pag. 9/19

Art.3.14. Atti di terrorismo..... pag. 9/19

Art.3.15. Ricorso di terzi..... pag. 9/19

Art.4. Massimali assicurati..... pag.10/19

Art.4.1. Fenomeno elettrico..... pag.10/19

Art.4.2. Fenomeni atmosferici..... pag.10/19

Art.4.3. Sovraccarico di neve..... pag.10/19

Art.4.4. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggiopag..... pag.10/19

Art.4.5. Demolizione e sgombero..... pag.11/19

Art.4.6. Atti di terrorismo..... pag.11/19

Art.4.7. Ricorso di terzi..... pag.11/19



COSA NON È ASSICURATO?

Art.5. Soggetti ed eventi non assicurabili..... pag.11/19



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art.6. Limiti, scoperti o franchigie e cumulo di rischio..... pag.11/19

Art.6.1. Fenomeno elettrico..... pag.11/19

Art.6.2. Fenomeni atmosferici..... pag.11/19

Art.6.3. Sovraccarico di neve..... pag.11/19

Art.6.4. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio..... pag.11/19

Art.6.5. Demolizione e sgombero..... pag.11/19

Art.6.6. Atti di terrorismo..... pag.11/19

Art.6.7. Ricorso di terzi..... pag.12/19

Art.7. Esclusioni..... pag.12/19

Art.7.1. Fenomeno Elettrico..... pag.12/19

Art.7.2. Fenomeni Atmosferici..... pag.12/19

Art.7.3. Sovraccarico di neve..... pag.13/19

Art.7.4. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio..... pag.13/19

Art.7.5. Ricorso di terzi..... pag.14/19



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art.8. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio..... pag.14/19

Art.9.	Aggravamento e diminuzione del rischio.....	pag.14/19
--------	---	-----------

GESTIONE DEI SINISTRI

Art.10.	Obblighi in caso di sinistro.....	pag.14/19
Art.11.	Procedura per la valutazione del danno.....	pag.15/19
Art.12.	Mandato ai periti.....	pag.15/19
Art.13.	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.....	pag.16/19
Art.14.	Anticipi sugli indennizzi.....	pag.16/19
Art.15.	Pagamento dell'indennizzo.....	pag.16/19



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art.16.	Premio.....	pag.16/19
---------	-------------	-----------



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art.17.	Effetto e decorrenza della garanzia.....	pag.16/19
Art.18.	Cessazione e durata della garanzia.....	pag.16/19
Art.19.	Estinzione anticipata, trasferimento o accollo del Mutuo.....	pag.16/19



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art.20.	Diritto di recesso.....	pag.17/19
---------	-------------------------	-----------



ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art.21.	Modifiche dell'assicurazione.....	pag.17/19
Art.22.	Beneficiari delle prestazioni.....	pag.18/19
Art.23.	Rinuncia al diritto di Rivalsa.....	pag.18/19
Art.24.	Titolari dei diritti nascenti dalla Polizza.....	pag.18/19
Art.25.	Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.....	pag.18/19
Art.26.	Regime fiscale.....	pag.18/19
Art.27.	Foro competente.....	pag.18/19
Art.28.	Rinvio alle norme di legge.....	pag.18/19
Art.29.	Ispezione delle cose assicurate.....	pag.18/19
Art.30.	Esagerazione dolosa del danno.....	pag.18/19
Art.31.	Assicurazione parziale - Deroga parziale alla regola proporzionale.....	pag.19/19
Art.32.	Assicurazione presso diversi assicuratori.....	pag.19/19
Art.33.	Home Insurance.....	pag.19/19

GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Assicurato (o Aderente)

Persona fisica che ha sottoscritto il Modulo di Adesione e a favore della quale vengono prestate le coperture assicurative oggetto della Polizza-Convenzione n° 994- 01-4261243, stipulata dalla Contraente con la Compagnia.

Ammortamento (piano di)

Modalità di rimborso di una somma erogata a titolo di Mutuo.

Beneficiario

Persona fisica (o le persone fisiche) intestataria/e del contratto di Mutuo

Compagnia

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

Contraente (o Intermediario)

Banca Mediolanum S.p.A., erogatrice del finanziamento per gli immobili assicurati, che stipula la Polizza-Convenzione per conto dei propri clienti intestatari del contratto di Mutuo.

Copertura Assicurativa

Rappresenta la garanzia assicurativa prestata all'Assicurato dalla Compagnia che, ai sensi delle condizioni specifiche di assicurazione, si obbliga al pagamento dell'Indennizzo in caso di Sinistro.

Cumulo di rischio

Cumulo del rischio assicurato oggetto della presente Assicurazione, con il medesimo rischio assicurato mediante ulteriori polizze sottoscritte dall'Assicurato con la Compagnia.

Data iniziale

Le ore 24 della data di decorrenza del contratto di Mutuo che coincide con la data di stipula del finanziamento richiesto dal mutuatario, ovvero dalla data in cui sono efficaci le modifiche al contratto di Mutuo o dalla data concordata con l'Assicurato.

Diritto di surroga

Diritto della Compagnia, che ha corrisposto l'Indennizzo, di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato.

Fabbricati

Unità immobiliare urbana individuata al catasto fabbricati situata in Territorio italiano. Sono incluse le parti comuni di cui all'Art. 1117 del Codice Civile eventualmente inerenti al fabbricato, qualora esso sia porzione di un condominio. Sono compresi: **fondazioni e parti interrato, fissi e infissi, tutti gli impianti ed installazioni considerati fissi per natura e destinazione (non impianti d'allarme e antincendio), pannelli solari (termici e fotovoltaici), sanitari, caldaie, stufe a pellet, scaldabagni, condizionatori a muro, tinteggiature e rivestimenti, affreschi, controsoffittature e simili nonché statue che non abbiano valore artistico, tende parasole fisse esterne, pertinenze, giardini e parchi, piscine e campi da gioco, recinzioni, cancelli, strutture di sostegno, lastre stabilmente collocate su porte, finestre, vetrate e pareti.**

Fabbricati assicurati

Si intendono unicamente gli immobili oggetto del finanziamento, i cui estremi sono riportati sul contratto di Mutuo, a condizione che il Fabbricato e il maggiore immobile di cui eventualmente costituisca porzione:

- siano destinati per almeno 2/3 della loro superficie a civile abitazione e/o uffici e/o studi professionali anche con destinazione d'uso differente;
- siano realizzati con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; sono ammessi solai e strutture portanti del tetto comunque costruite, nonché rivestimenti e coibentazioni di

- qualsiasi tipo purché aderenti a strutture continue in laterizi e/o materiali incombustibili;
- qualora costituiscano porzione di un edificio, siano parte di una più ampia costruzione edilizia che complessivamente soddisfi i requisiti indicati nei due alinea che precedono;
 - non siano abusivi ai sensi della normativa urbanistica o edilizia.
- vi sia conformità urbanistica e catastale

Nel calcolo della superficie abitativa, sono compresi i box, cantine, autorimesse condominiali, soffitte a tetto non praticabile.

Indennizzo (o Prestazione)

Somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole coperture assicurative.

Liquidazione

Pagamento da parte della Compagnia all'Assicurato della Prestazione dovuta al verificarsi del Sinistro.

Massimale (limite di Indennizzo)

Importo massimo che la Compagnia è tenuta a corrispondere in caso di Sinistro nei termini previsti dal Contratto.

Modulo di Adesione

Modulo tempo per tempo vigente predisposto dalla Compagnia per l'adesione alla Polizza-Convenzione nr. 994-01-4261243.

Mutuo (contratto di)

Negoziato giuridico con il quale la Banca concede all'Assicurato un finanziamento, sotto forma di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, finalizzato all'acquisto e/o alla ristrutturazione di un immobile per uso di civile abitazione, mediante erogazione di una somma predeterminata, che dovrà essere rimborsata dall'Assicurato secondo uno specifico piano di Ammortamento.

Polizza – Convenzione (o Contratto)

Contratto stipulato dalla Contraente con la Compagnia, a favore dei clienti che abbiano stipulato un contratto di Finanziamento con Banca Mediolanum S.p.A.

Premio

Somma dovuta alla Compagnia per le coperture assicurative prestate. Il Premio viene corrisposto dall'Assicurato alla Compagnia, per il tramite della Contraente.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione in base al quale l'Indennizzo avviene fino alla concorrenza della somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni e comunque senza l'applicazione della regola proporzionale (Art.1907 del Codice Civile).

Reclamante

Soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'Impresa di assicurazione, ad esempio l'Assicurato, il *Beneficiario* e il danneggiato.

Reclamo

Dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rivalsa

Diritto di agire nei confronti del responsabile del Sinistro per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile.

Scoperti

Percentuali di rischio a carico dell'Assicurato.

Set Informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni);
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni);
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario;
- Modulo di Adesione alla Polizza-Convenzione.

Sinistro

Verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Valore di ricostruzione a nuovo

Stima della spesa necessaria per ricostruire a nuovo la parti distrutte o per riparare solo quelle danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette con l'esclusione del valore dell'area.



CHE COSA/CHI È ASSICURATO?

CHI PUO' ESSERE ASSICURATO

Art. 1. Soggetti assicurabili

La presente *Polizza-Convenzione* è stipulata tra Banca Mediolanum S.p.A. (*Contraente*) e Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (*Compagnia*) al fine di prestare la *Copertura Assicurativa* all'*Assicurato*, nominativamente indicato nel *Modulo di Adesione*, che abbia espresso la volontà di aderire alla *Polizza-Convenzione* sottoscrivendo il suddetto modulo e che sia intestatario di un *Mutuo* erogato dal *Contraente* medesimo.

CONTRO QUALI DANNI POSSO ASSICURARMI

Art. 2. Cosa è assicurato

La *Compagnia* si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate, durante il periodo di efficacia della *Polizza-Convenzione* nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti - causati dagli eventi indicati all'art. 3 - ai *Fabbricati assicurati*, anche se di proprietà di terzi, per i quali è stato erogato il *Mutuo*.

COME MI ASSICURO E COME OPERANO LE COPERTURE

Art. 3. Garanzie prestate



- Incendio
- Fulmine
- Esplosione
- Scoppio
- Caduta aeromobili
- Fumo
- Bang Sonico
- Urto di veicoli stradali
- Fenomeno elettrico
- Fenomeni atmosferici
- Sovraccarico di neve
- Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio
- Demolizione e sgombero
- Atti di terrorismo
- Ricorso Terzi

Art. 3.1. Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Fermo quanto sopra indicato, sono comunque parificati ai danni da incendio anche quelli da chiunque prodotti allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio stesso.

Art. 3.2. Fulmine

Fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.

Art. 3.3. Esplosione

Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Art. 3.4. Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Art. 3.5. Caduta aeromobili

Caduta degli stessi, di loro parti o cose da essi trasportate; di meteoriti, di corpi o veicoli spaziali.

Art. 3.6. Fumo

Fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Art. 3.7. Bang sonico

Onda sonora determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Art. 3.8. Urto di veicoli stradali

Urto di veicoli non appartenenti all'*Assicurato* ed in transito sulla pubblica via, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Art. 3.9. Fenomeno elettrico

Fenomeno elettrico manifestatosi a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati.

Art. 3.10. Fenomeni atmosferici

- Grandine, vento e cose da esso trascinate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- Bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rottura, breccia o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Art. 3.11. Sovraccarico di neve

Sovraccarico di neve che comporti il crollo totale o parziale del fabbricato, nonché il conseguente bagnamento alle cose medesime.



1) La Copertura Assicurativa si attiva in caso di cedimento del tetto, dovuto a sovraccarico di neve, che abbia arrecato danni sia al Fabbricato che al contenuto?

La copertura interviene esclusivamente per i danni diretti arrecati al Fabbricato, non per quelli subiti dal contenuto.

Art. 3.12. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio

- Incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio;
- danni causati ai *Fabbricati* assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (di cui l'*Assicurato* sia o meno responsabile civilmente ai sensi di legge) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La Compagnia per gli eventi indicati dai commi da 3.1 a 3.12 indennizza i danni materiali e diretti agli immobili assicurati.



2) La Polizza Incendio e Scoppio comprende tra le Garanzie i danni derivanti dalla rottura delle tubazioni di acqua condotta?

No, il danno causato dall'acqua condotta a seguito della rottura di tubazioni non rientra tra le garanzie prestate.

Art. 3.13. Demolizione e sgombero

La *Compagnia* rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica, i residuati del *Sinistro*.

Art. 3.14. Atti di terrorismo

Per atto di terrorismo si intende un atto, che comprende ma che non sia limitato all'uso della forza o della violenza e/o dalla minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o da un gruppo di persone, sia che agiscono singolarmente o per conto od in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione od in parte di essa.

La presente copertura è prestata in deroga a quanto previsto alla lettera a) del successivo art. 7. I.

È consentito alla ***Compagnia* o all'Assicurato di recedere in ogni momento dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della *Compagnia* questa rimborsa la quota di Premio pari allo 0,01 (promille) imponibile annuo relativamente al periodo di rischio non corso.**

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la *Compagnia* non risponde dei danni indicati al secondo punto dell'art.3.12 anche se verificatesi nel suddetto periodo.

Art. 3.15. Ricorso di terzi

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di Terzi da *Sinistro* indennizzabile a termini di Contratto. La *Copertura Assicurativa* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di Terzi di cui al comma precedente, subiti dai Terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il *Sinistro* e sino alla concorrenza del 20% del *Massimale*.

Ai soli fini della presente garanzia il *Sinistro* si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*. L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Art. 4. Massimali assicurati

Il *Massimale* liquidabile è stimato sulla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero Fabbricato assicurato.

L'Assicurato prende atto che il *Premio* per la *Copertura Assicurativa* effettivamente addebitato all'atto dell'erogazione del *Mutuo*, sarà calcolato moltiplicando tra loro i seguenti fattori:

- "Valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile", determinato dalla perizia tecnica che sarà effettuata dalla Banca in fase di istruttoria ovvero in fase successiva per i mutui con erogazione a tranches;
- durata del finanziamento indicata nell'atto di *Mutuo* (anche a seguito di rinegoziazione), comprensiva del periodo di preammortamento, ovvero quella residua;
- 0,1950 per mille (tasso annuo lordo).

La somma assicurata per ciascun fabbricato deve pertanto corrispondere **al Valore di ricostruzione a nuovo**. Annualmente tale somma si intenderà forfettariamente aggiornata in misura costante di un importo pari al 2,50% della somma assicurata per l'annualità precedente.

Resta comunque convenuto che l'adeguamento non potrà essere superiore al 50% della somma inizialmente assicurata.

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata; in particolare in assenza di vincolo sulle polizze aggiuntive, resta pienamente operativa la presente *Polizza-Convenzione*.

Qualora si verifichi uno degli eventi garantiti dalla presente *Polizza-Convenzione* che colpisca più immobili assicurati con la presente *Polizza-Convenzione* o con altre polizze della *Compagnia*, **l'Indennizzo massimo che quest'ultima riconoscerà, fermi restando i limiti già specificati per le singole garanzie, non potrà comunque superare complessivamente la somma di € 4.000.000 per evento e per anno assicurativo indipendentemente dal numero di immobili colpiti.**

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.

Fermo restando quanto sopra indicato, si elencano nei punti seguenti i massimali specifici per determinate Garanzie.

Art. 4.1. Fenomeno elettrico

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il limite massimo d'Indennizzo per singolo fabbricato assicurato è di € 5.000.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*, pertanto l'Indennizzo sarà calcolato senza tenere conto di quanto disposto dal successivo art. 31.

Art. 4.2. Fenomeni atmosferici

Ai fini della presente garanzia, resta convenuto che la *Compagnia* non pagherà comunque per ogni *Sinistro* somma superiore all'80% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del *Sinistro*.

Art. 4.3. Sovraccarico di neve

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che la *Compagnia* non pagherà per ogni *Sinistro* una somma superiore al 50% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del *Sinistro*.

Art. 4.4. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio

La *Compagnia* non pagherà per ogni *Sinistro* somma superiore all'80% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del *Sinistro*.

Art. 4.5. Demolizione e sgombero

Il rimborso per le spese sostenute per la presente garanzia è prestato sino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* pagabile a termini di *Contratto*.

Art. 4.6. Atti di terrorismo

Ai fini della presente garanzia, resta convenuto che la *Compagnia* non pagherà per ogni *Sinistro* somma superiore al 70% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del *Sinistro*.

Art. 4.7. Ricorso di terzi

Il *Massimale* per *Sinistro* riferito al singolo fabbricato assicurato pari a € 250.000.

**COSA NON È ASSICURATO?****Art. 5. Soggetti ed eventi non assicurabili**

Non sono oggetto di copertura le persone al di fuori di quelle indicate all'interno dell'art.1. Non sono inoltre indennizzabili i danni derivanti da eventi differenti da quelli riportati all'art.3.

**CI SONO LIMITI DI COPERTURA?****Art. 6. Limiti, scoperti o franchigie e cumulo di rischio**

Si elencano nei punti seguenti i limiti, gli *Scoperti* o le franchigie e il *Cumulo di rischio*, specifici per determinate Garanzie.

Art. 6.1. Fenomeno elettrico

È stabilito con riferimento al *Cumulo di Rischio* il limite massimo d'*Indennizzo* per anno assicurativo pari a € 150.000.

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di € 1.000.

Art. 6.2. Fenomeni atmosferici

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *Sinistro* dell'importo di € 1.000.

Art. 6.3. Sovraccarico di neve

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *Sinistro* dell'importo di € 1.000.

Art. 6.4. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, dell'importo di €1.000.

Art. 6.5. Demolizione e sgombero

È stabilito con riferimento al *Cumulo di Rischio* il limite massimo d'*Indennizzo* per anno assicurativo di € 250.000.

Art. 6.6. Atti di terrorismo

È stabilito con riferimento al *Cumulo di Rischio* che la *Compagnia* non pagherà per anno assicurativo indennizzi superiori a € 2.500.000.

Il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *Sinistro* del 10%

dell'ammontare dell'*Indennizzo*, col minimo di € 2.500.

Art. 6.7. Ricorso di terzi

Con riferimento al *Cumulo di Rischio* il limite per anno assicurativo per tale copertura è pari a € 2.500.000.

Art. 7. Esclusioni

I - In relazione a tutte le garanzie offerte dalla *Polizza*, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) determinati da dolo dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la *Copertura Assicurativa*;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la *Copertura Assicurativa*;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- i) da contaminazione batteriologica, chimica, nucleare e radioattiva (a deroga della garanzia "Atti di Terrorismo").

II - In relazione a tutte le garanzie offerte dalla *Polizza* la *Copertura Assicurativa* non comprende:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Fermo restando quanto sopra indicato, si elencano nei punti seguenti le esclusioni specifiche per determinate Garanzie.

Art. 7.1. Fenomeno elettrico

In relazione alla garanzia per Fenomeno elettrico la *Compagnia* non risponde dei danni:

- a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione qualora espressamente prevista dalla casa costruttrice;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'*Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza-Convenzione* nonché quelli dai quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Art. 7.2. Fenomeni atmosferici

La *Compagnia* non risponde:

- a) dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- gelo;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.
- ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegna od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- **Fabbricati** o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), **Fabbricati** o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibrocemento o cemento amianto, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Art. 7.3. Sovraccarico di neve

La **Compagnia** non risponde dei danni causati:

- a) ai **Fabbricati** non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve¹ ed al loro contenuto;
- b) ai **Fabbricati** in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

¹ (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n. 56 del 16/2/1982): Aggiornamento delle norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.

Art. 7.4. Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio

La **Compagnia** non risarcirà i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e terrorismo (salvo, per il caso di terrorismo, quanto indicato all'art. 3.14);
- b) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati da dolo o dell'**Assicurato**, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) da dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) da fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero;

- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 7.5. Ricorso di terzi

La *Copertura Assicurativa* non comprende i danni:

- a) a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
- b) l'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Compagnie le quali rispetto all'*Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D. Lgs. 9 aprile 1991 n° 127, nonché delle Compagnie medesime, gli amministratori, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 8. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo* ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 9. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Compagnia* di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* nonché la stessa cessazione della Polizza-Convenzione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione scritta dell'*Assicurato* ai sensi dall'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 10. Obblighi in caso di sinistro

In caso di *Sinistro* l'*Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto alla *Compagnia* entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro*

e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Compagnia*;

- d) conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino a *Liquidazione* del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun *Indennizzo*;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La denuncia di *Sinistro* deve essere inviata all'Ufficio Sinistri di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. attraverso una delle seguenti modalità:

- Online: "Denuncia *Sinistro*", collegandosi al sito bancamediolanum.it ed accedendo alla sezione "Protezione" all'interno della propria area personale;
- Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci 1° piano, Via F. Sforza 15, 20079 Basiglio (MI);
- Fax: n. 02.9045.1308;
- Mail: sire@mediolanum.it;
- Tramite il proprio Family Banker.

Per la gestione del *Sinistro* sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla *Compagnia* attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.

Art. 11. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia*, o persona da questa incaricata, con l'*Assicurato*, o persona da lui designata; l'intervento dell'*Assicurato* è limitato ai soli casi di *Liquidazione* ritenuta iniqua, oppure, a richiesta di una delle due *Parti*;
- b) fra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dall'*Assicurato* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12. Mandato ai periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio o non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 13;
- e) procedere alla stima ed alla *Liquidazione* del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dall'art. 11 - lettera b) - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *Sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ognialtra circostanza concomitante.
- b) L'ammontare del danno per i *Fabbricati* si determina: applicando il deprezzamento di cui alla lettera a) **alla spesa necessaria per costruire a nuovo** le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate.

Art. 14. Anticipi sugli indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della *Liquidazione* del *Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo prevedibile sia pari o superiore a € 100.000.

Art. 15. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'*Indennizzo* entro 30 (trenta) giorni, sempreché non vi sia stata opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 7 - I - lettera c).

**QUANDO E COME DEVO PAGARE?****Art. 16. Premio**

I premi assicurativi devono essere corrisposti alla *Compagnia* anticipatamente e in un'unica soluzione. Il *Premio* viene corrisposto alla *Compagnia* dalla *Contraente* e - qualora dovuto - da quest'ultima addebitato all'Assicurato mediante trattenuta dall'importo concesso a titolo di *Mutuo*.

In caso di mancato pagamento del *Premio*, la *Polizza-Convenzione* resta sospesa e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?****Art. 17. Effetto e decorrenza della garanzia**

Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 della data di stipula del *Mutuo (Data iniziale)*, ovvero dalla data in cui sono efficaci le modifiche al contratto di *Mutuo* ovvero alla data concordata con l'Assicurato.

Art. 18. Cessazione e durata della garanzia

Le coperture assicurative terminano alle ore 24 del giorno di scadenza originariamente convenuta nel contratto di *Mutuo* (giorno di scadenza dell'ultima rata secondo l'originale piano di *Ammortamento*).

Art. 19. Estinzione anticipata, trasferimento o accollo del Mutuo

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del *Mutuo* presso altro Istituto di credito, la *Compagnia* restituisce all'Assicurato (o alla *Contraente*, nel caso in cui quest'ultima ne abbia sostenuto integralmente il pagamento) la parte di *Premio* pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative di cui al successivo art. 20. L'importo della quota parte di *Premio* non goduto verrà automaticamente accreditato dalla *Compagnia* sul conto corrente utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento o, nel caso di conto corrente acceso presso un istituto diverso da Banca Mediolanum o estinto, corrisposto mediante assegno circolare o di traenza, salvo diversa indicazione dell'Assicurato. La restituzione del *Premio* sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del *Mutuo* presso altro istituto di credito.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la *Compagnia* fornisce la *Copertura Assicurativa* fino alla scadenza contrattuale. Tale richiesta dovrà essere inviata alla *Compagnia* entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta di estinzione o trasferimento.



Esempio
Somma assicurata: € 130.000 Durata Mutuo: 20 anni Tasso Premio Polizza: 0,195‰.
Calcolo del Premio unico anticipato: (€ 130.000 x 20 x 0,195‰) = € 507 (Premio lordo).
Data decorrenza: 01/07/2020; data scadenza: 01/07/2040; data estinzione: 01/07/2026.
Calcolo per la restituzione quota parte di Premio: € 507 (Premio lordo) - € 92,28 (imposte*) = € 414,72 (Premio imponibile) * pari al 22,25% € 414,72 (Premio imponibile) x 14 (anni mancanti alla scadenza) / 20 (anni durata Mutuo) = € 290,30 (Importo da restituire)
Totale importo da restituire: € 290,30 (quota parte da restituire) - € 25 (spese amministrative) = € 265,30.

Nei casi di accollo del *Mutuo*, e cioè nei casi in cui il debito derivante dal finanziamento dovesse essere assunto da un nuovo debitore, le coperture assicurative contratte dal vecchio debitore restano in vigore alle condizioni pattuite e indicate nell'originario *Modulo di Adesione* e relative *Condizioni di Assicurazione*. In questo caso, la *Contraente* darà comunicazione alla *Compagnia* circa i dati del/i nuovo/i *Beneficiario/i* (nuovo debitore/i) delle prestazioni.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Art. 20. Diritto di recesso

L'Assicurato ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto* entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui lo stesso si è concluso (*Data iniziale*) dandone comunicazione scritta alla *Compagnia* a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il *Premio* versato sarà rimborsato all'Assicurato (o alla *Contrante*, nel caso in cui quest'ultima ne abbia sostenuto integralmente il pagamento), al netto di:

- spese amministrative, pari a € 25;
- imposte versate dalla *Compagnia*;
- quota di *Premio* relativo al rischio corso nel periodo durante il quale il *Contratto* ha avuto effetto.

Trascorso detto periodo, l'Assicurato ha facoltà di recedere ad ogni ricorrenza annuale della *Polizza- Convenzione*, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, secondo le medesime modalità sopra indicate. Anche in tal caso la *Compagnia* provvederà a restituire all'Assicurato (o alla *Contrante*, nel caso in cui quest'ultima ne abbia sostenuto integralmente il pagamento), il *Premio* versato, al netto delle spese amministrative, delle imposte versate e della eventuale quota relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il *Contratto* ha avuto effetto, con efficacia dalla fine dell'annualità assicurativa in cui tale facoltà è stata esercitata.

L'importo della quota parte di Premio non goduto verrà automaticamente accreditato dalla Compagnia sul conto corrente utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento o, nel caso di conto corrente acceso presso un istituto diverso da Banca Mediolanum o estinto, corrisposto mediante assegno circolare o di traenza, salvo diversa indicazione dell'Assicurato. La restituzione del Premio sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di esercizio del diritto di recesso.



ULTERIORI TERMINI E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 21. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni della *Polizza-Convenzione* devono essere provate per iscritto.

Art. 22. Beneficiari delle prestazioni

La persona fisica (o le persone fisiche) intestataria/e del contratto di *Mutuo*. In caso di *Indennizzo*, questo sarà liquidato **pro quota** in base al numero degli intestatari del *Mutuo*.

Art. 23. Rinuncia al diritto di Rivalsa

La *Compagnia* rinuncia alla *Rivalsa*, salvo il caso di dolo, e al *Diritto di surroga* derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le compagnie, le quali rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle compagnie medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante; purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 24. Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza-Convenzione* non possono essere esercitati che dall'*Assicurato* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare all'*Assicurato* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla *Liquidazione* dei danni. L'accertamento e la *Liquidazione* dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Contratto* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 25. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dalla *Polizza-Convenzione* si prescrivono entro **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, se l'*Assicurato* non adempie dolosamente l'obbligo di avviso del *Sinistro* o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all'*Indennizzo*; se l'omissione è colposa, la *Compagnia* ha diritto di ridurre l'*Indennizzo* in ragione del pregiudizio subito.

Art. 26. Regime fiscale

Al *Premio* versato è applicata l'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 nella misura del 22,25% comprensiva di un 1% di addizionale antiracket - antiusura.

Art. 27. Foro competente

Per qualunque controversia, derivante dall'applicazione o dall'interpretazione della presente *Polizza-Convenzione*, sorta tra la *Compagnia* e la *Contraente* (o una di esse), da una parte, e, dall'altra l'*Assicurato*, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'*Assicurato*.

Art. 28. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente *Contratto* è regolato dalla legge italiana.

Art. 29. Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 30. Esagerazione dolosa del danno

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 31. Assicurazione parziale - Deroga parziale alla regola proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'art.13 risulta che il valore assicurato per singolo fabbricato, determinato anche in base a quanto previsto dall'art.4, eccedeva al momento del *Sinistro* la somma rispettivamente assicurata maggiorata del 20%, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del *Sinistro*.



3) Qual è la differenza tra assicurazione in forma “Primo Rischio Assoluto” e a “Valore Intero”?

- **Primo rischio assoluto** è una forma di assicurazione con la quale la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 Codice Civile. Pertanto, il danno sarà indennizzato entro i limiti della somma assicurata, a prescindere dal Valore di ricostruzione a nuovo del bene con l'applicazione di eventuali limiti, scoperti e franchigie.
- **Valore intero** è una forma di assicurazione con la quale la Compagnia prevede la copertura della totalità delle cose assicurate per l'intero loro valore e comporta l'applicazione della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione (valore del bene al momento del *Sinistro* superiore alla somma assicurata).

Esempio di Indennizzo a “Primo rischio assoluto” e a “Formula a Valore Intero”

Valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile al verificarsi del *Sinistro*: € 100.000

Somma assicurata per l'immobile in fase di sottoscrizione: € 50.000

Danno da incendio al fabbricato: € 10.000

Indennizzo:

- **Primo rischio assoluto**: € 10.000 il danno viene rimborsato per intero perché all'interno della somma assicurata.
- **Formula a valore intero** (con applicazione della regola proporzionale): € 5.000; il danno viene rimborsato al 50% perché tale percentuale è la risultante del rapporto tra il valore dell'immobile (€ 100.000) e la somma assicurata (€ 50.000).

La garanzia **Fenomeno Elettrico** è prestata a *Primo Rischio Assoluto* pertanto l'*Indennizzo* non sarà calcolato con la regola sopra descritta.

Art. 32. Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*Indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'*Indennizzo* dovuto dalla *Compagnia* insolvente - superi l'ammontare del danno, la *Compagnia* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*Indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Art. 33. Home Insurance

La *Compagnia* ha reso disponibile un'apposita Area riservata all'interno del proprio sito internet, attraverso la quale il *Contraente* può accedere alla propria posizione assicurativa consultando i dati principali dei Contratti sottoscritti nonché utilizzare le funzionalità dispositive (c.d. Servizio Home Insurance) tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la denuncia del sinistro. In ogni caso il *Contraente* potrà utilizzare le funzionalità rese disponibili tempo per tempo della *Compagnia*.

Il servizio è gratuito e vi si accede mediante autenticazione con i codici di accesso rilasciati dalla *Compagnia* su richiesta del *Contraente*. I codici di accesso garantiscono al *Contraente* un adeguato livello di riservatezza e sicurezza.

L'utilizzo della predetta Area è disciplinato dalle Norme che regolano il servizio di Home Insurance, presenti sul sito della *Compagnia*.

La *Compagnia* rende disponibili le suddette funzionalità - in luogo del sito della *Compagnia* stessa - sul sito del Soggetto Distributore Banca Mediolanum S.p.A., www.bmedonline.it, unicamente per i titolari del servizio di Banca Diretta con la medesima Banca e per le polizze distribuite dalla Banca stessa, utilizzando i codici forniti da quest'ultima.



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



Retro di copertina

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via F. Sforza, 20079 Basiglio (MI) - t +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio. mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

È un prodotto di

**mediolanum**
ASSICURAZIONI